

DIRITTO, FILOSOFIA DEL (*philosophy of law*; *Rechtsphilosophie*; *philosophie du droit*; *filosofia del derecho*). – La ricerca di una definizione della filosofia del diritto è fortemente scoraggiata da quest'affermazione autorevole: «Il cercare una qualsiasi definizione di filosofia del diritto è un'inutile perdita di tempo» (Norberto Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano 1977³, p. 37). Non è però una perdita di tempo passare in rassegna i modi principali d'intendere la filosofia del diritto, poiché, nonostante tutto, c'è fra essi una certa aria di famiglia.

SOMMARIO: I. La filosofia del diritto in prospettiva storica. - II. Problemi e orientamenti della filosofia del diritto.

I. LA FILOSOFIA DEL DIRITTO IN PROSPETTIVA STORICA. – Se si vuole anche solo abbozzare una storia della filosofia del diritto, bisogna distinguere l'attenzione filosofica e culturale per il diritto e la giustizia, che si può ritrovare dai primi passi del pensiero umano fino ai giorni nostri, in ogni tempo e in ogni paese, dalla progressiva costituzione della filosofia del diritto come disciplina specifica nella cultura occidentale (la sua diffusione nel mondo accademico è strettamente legata all'influsso dell'Europa occidentale, com'è palese per la Turchia e per il Giappone). Anche quando questa specializzazione è avvenuta, cioè quando nel secolo XIX s'è designato con questo nome una disciplina insegnata nelle università europee, non per questo s'è consolidato un modo comune d'individuare il suo oggetto e di usare un metodo d'indagine (le *Grundlinien der Philosophie des Rechts* di Hegel del 1821, tr. it. a cura di G. Marini, *Lineamenti di filosofia del diritto*, Milano 2004, e la *Filosofia del diritto* di Rosmini del 1841-45 hanno contribuito al successo della disciplina, anche dal punto di vista universitario). Tuttavia, anche quando la disciplina come tale ancora non esisteva, si può rintracciare nella storia del pensiero una lenta ma progressiva aggregazione delle tematiche filosofico-giuridiche.

Certamente nel pensiero greco il tema del diritto è fuso e confuso con quello della giustizia e non si può separarlo dalla filosofia morale e politica (cfr. Erik Wolf, *Griechisches Rechtsdenken*, Frankfurt am Main 1970). Tuttavia persino le più antiche rappresentazioni mitologiche della θεμς e della δικη già pongono i termini essenziali del dibattito sulla giustizia, che Zeus ha dato agli uomini e non agli altri ani-

mali. Un passo decisivo verso la costituzione del primo nucleo specifico della problematica filosofico-giuridica si deve all'influsso dello stoicismo sulla giurisprudenza romana, tant'è che il trattato *De Legibus* di Marco Tullio Cicerone può essere considerato come la prima vera opera di filosofia del diritto che s'incontra nella storia del pensiero. Esso contribuisce a rafforzare la convinzione che l'opera stessa del giurista, avendo di mira la realizzazione del *bonum* e dell'*aequum*, abbia uno spessore filosofico. È questo, infatti, che si afferma nel discorso di Ulpiano, conservato da Giustiniano in apertura del *Digesto*, dove la scienza giuridica viene considerata come «vera *philosophia*» e ben distinta da pretestuosi sofismi dialettici. Non si tratta soltanto di accostarla alla filosofia morale per il suo oggetto, ma ancor di più di riconoscerne la configurazione filosofica per il suo ruolo sapienziale. La filosofia, a cui si riferivano i pensatori greci e romani, non aveva l'assetto di una teoria distinta dalla pratica, ma indicava una forma di vita. «Il vero sapere è in realtà un saper fare, e il vero saper fare è il saper fare il bene» (Pierre Hadot, *Où est-ce que la philosophie antique?*, Paris 1995, tr. it. di E. Giovannelli, *Che cos'è la filosofia antica?*, Torino 1998, p. 21).

Mentre nell'impero romano l'autonomia del diritto fu sostenuta dai pratici e dagli operatori del diritto, nell'Europa medioevale lo fu dall'università. Si può affermare che la scienza giuridica europea è nata nell'Università di Bologna novecento anni fa. Ciò ha significato non solo l'elaborazione consapevole dei concetti giuridici (cosa che già i giuristi romani praticavano con maestria), ma soprattutto l'apparire di concezioni sul modo di formulare i concetti giuridici stessi, cioè del meta-diritto. Questo fu un passo decisivo verso la filosofia del diritto come disciplina autonoma. Tra gli elementi principali che hanno reso possibile ciò segnaliamo soltanto i seguenti: le istituzioni giuridiche si distinguono sempre più nettamente dagli altri tipi di istituzioni; le istituzioni giuridiche sono amministrate da personale specializzato; la formazione dei professionisti del diritto è affidata a studi superiori appositi; il diritto comprende in sé la stessa scienza giuridica che lo descrive e lo organizza dall'interno; il diritto viene inteso come un insieme coerente (*corpus iuris*), che si evolve con continuità nel tempo e con ciò stesso si distingue dalla morale e dalla consuetudine; il diritto ha

una storia segnata dall'adattamento ai bisogni del presente; il diritto costituisce un limite nei confronti dell'opera delle autorità politiche; all'interno della stessa comunità politica v'è coesistenza e competizione tra diverse giurisdizioni (*pluralismo giuridico*); nel diritto c'è tensione tra ideale e realtà, tra il diritto come dev'essere e com'è di fatto.

Con il formarsi di concezioni differenti dei concetti giuridici nascono i conflitti e le lotte fra differenti scuole giuridiche. Specie per l'influenza del diritto canonico il diritto non viene inteso come un corpo di norme tutte provenienti dal potere politico, ma come un'opera o un'attività che annovera tra le sue fonti non solo la legge, ma anche la ragione e la coscienza della comunità con i suoi usi e costumi. Di conseguenza il diritto naturale viene riconosciuto come una componente interna degli ordinamenti giuridici e al contempo come elemento critico dell'evoluzione giuridica.

In seguito al conflitto tra il potere ecclesiastico e quello temporale, del diritto naturale si elabora una concezione sempre più secolarizzata, cioè libera da dipendenze teologiche (Grozio). Per Lutero il diritto dello stato deve concepirsi come moralmente neutro, come un mero strumento per perseguire la politica del sovrano e per assicurare l'obbedienza ad essa. Si pongono così le basi per il sorgere di una nuova teoria del diritto, il giuspositivismo. Da quel momento fino ai nostri giorni il conflitto tra il giuspositivismo e il giusnaturalismo diventa il nucleo tematico centrale della problematica filosofico-giuridica. Si tratta nella sostanza della questione filosofica del fondamento del diritto positivo e della sua pretesa di obbligatorietà.

Un diritto naturale secolarizzato e razionalizzato, anche se vide diminuire la sua funzione critica, esercitò una rilevante funzione organizzativa del pensiero giuridico. In tal modo il giusnaturalismo moderno ha contribuito in modo rilevante alla costruzione dei concetti dommatici della tecnica giuridica. Nelle università tedesche del XVII secolo la disciplina giuridica fondamentale era designata come *juris naturalis scientia*. Essa consisteva nell'elaborazione dei principi generali del sapere giuridico. Ad es., negli otto libri del *De iure naturae et gentium* (1672) Pufendorf pone le basi dei principi generali del diritto civile, penale, pubblico e internazionale. La *juris naturalis scientia* si esaurì per consunzione, dando vita ai diffe-

renti rami del diritto che progressivamente si andava sempre più positivizzando e specializzando. I trattati di diritto naturale dei secoli XVII e XVIII sono gli antecedenti storici dei trattati ottocenteschi di filosofia del diritto e – come Bobbio ha notato – sono insieme testi di filosofia del diritto e di filosofia politica. Il codice napoleonico del 1804 è il risultato finale dei molteplici progetti di codificazione del giusnaturalismo illuministico.

Nell'Ottocento la problematica filosofico-giuridica, nel misurarsi con il diritto positivo, prende tre direzioni corrispondenti in linea di massima alla cultura francese, a quella tedesca e a quella inglese: l'orientamento filosofico, quello storico e quello analitico. Che ormai si tratti di una filosofia del diritto positivo è emblematicamente espresso dai titoli delle opere di due giuristi: Gustav Hugo (*Lehrbuch des Naturrechts als einer Philosophie des positiven Rechts*, Berlin 1798) e John Austin (*Lectures on Jurisprudence or The Philosophy of Positive Law*, London 1863, postumo). Mentre la scuola filosofica difendeva in senso illuministico l'universalità dei principi giuridici e, conseguentemente, la necessità di una legislazione universale, quella storica collega il diritto alle particolari culture e tradizioni e quella anglosassone si rivolge all'analisi dei concetti comuni ai diversi sistemi di diritto positivo (*analytical jurisprudence*). Il giusnaturalismo in senso metafisico viene ormai identificato con il pensiero cattolico (Luigi Taparelli d'Azeglio). Nel secolo XIX un apporto considerevole alla problematica filosofico-giuridica è stato dato in particolare dai giuristi, quand'essi erano non meri tecnici del diritto, ma veri e propri scienziati della società e delle sue dinamiche tipiche. Fra tutti si distinguono Friedrich von Savigny e Rudolf von Jhering. Ma con l'avvento del positivismo filosofico la scienza giuridica perse quest'ampiezza d'orizzonti. La filosofia del diritto, da parte sua, dovrà difendere la sua autonomia, distinguendosi dalla scienza giuridica, dalla dogmatica giuridica, dalla teoria generale del diritto, dalla storia del diritto e dalla sociologia del diritto.

II. PROBLEMI E ORIENTAMENTI DELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO. – Dobbiamo ora considerare più da vicino le problematiche affrontate dalla filosofia del diritto da quando è stata identificata come ricerca a sé stante.

In primo luogo, essa è chiamata a definire i suoi rapporti con la filosofia generale. Come

ha notato Bobbio, dalla fine dell'Ottocento a buona parte del Novecento la filosofia del diritto è stata prevalentemente intesa come *filosofia applicata*, cioè come applicazione all'oggetto-diritto di una concezione filosofica generale. Il positivismo, l'idealismo, il neokantismo, il neotomismo, la fenomenologia e l'esistenzialismo hanno generato una propria filosofia del diritto, che affidava alla filosofia generale di appartenenza il compito di fondare la propria validità. Questa sudditanza era comune a tutte le filosofie al genitivo, considerate subalterne. Per di più, in alcuni casi, la filosofia del diritto veniva privata della stessa specificità del suo oggetto, ora assorbito in qualche modo nell'attività economica – come per Marx e per Croce –, ora ridotto alla politica (Hegel, Weber), ora ricondotto all'attività dello spirito nella forma di «volontà voluta» secondo l'espressione di Gentile o, più in generale, identificato con una parte dell'etica secondo il neotomismo. Questa situazione muta quando le filosofie di riferimento non sono più quelle olistiche dotate di una compiuta *Weltanschauung*, ma quelle interessate piuttosto alla definizione di un metodo di ricerca. Mi riferisco in particolare alla filosofia analitica e a quella ermeneutica, apparentate in qualche modo dalla «svolta linguistica» (e dall'interesse per il tema dell'interpretazione). Ciò consente agli studi di filosofia del diritto una maggiore autonomia nell'elaborazione del proprio oggetto e, conseguentemente, l'affrancamento dal suo ruolo ancillare nei confronti delle filosofie generali. Essa è così in grado di riconoscere la peculiarità dell'esperienza giuridica e della scienza del diritto, nonché d'identificare in questi obiettivi la sua ragion d'essere. Queste nuove condizioni sono state salutate come un'emancipazione non solo da un certo modo, astratto e vuoto, d'intendere la filosofia del diritto, ma anche da un certo modo di considerare la filosofia stessa. Quando Bobbio e la sua «scuola» hanno apertamente dichiarato le loro preferenze per la *filosofia del diritto dei giuristi* al posto di una *filosofia del diritto dei filosofi*, nella sostanza hanno avanzato una determinata concezione della filosofia e del filosofare, che rigetta drasticamente l'olismo e si rivolge alla riflessione sulla scienza (giuridica), sui suoi dati, attività e risultati. Si profila, però, in tal modo il pericolo di una nuova sudditanza della filosofia del diritto ora nei confronti della scienza. Per evitarlo bisognerebbe che

la filosofia del diritto riconoscesse anche come propri sia i problemi sollevati dall'oggetto-diritto che sfuggono alla presa della scienza giuridica, sia tutte le questioni più generali in questi implicate, senza ridurre questi compiti alla dimensione meramente politica o d'impegno civile. In tal modo essa conserverebbe una sua autonomia conoscitiva.

Si profilano, così, le due tendenze principali che distinguono ancor oggi gli studi di filosofia del diritto: da una parte, una filosofia del diritto *ristretta* ai dati positivi propri del suo oggetto e alla loro rielaborazione critica; dall'altra, una filosofia del diritto *comprensiva* di tutte le questioni filosofiche che in qualche modo essa intercetta (p. es., cfr. Robert Alexy, *The Nature of Legal Philosophy*, in «Associations. Journal for Legal and Social Theory», 7, 2003, 1, pp. 63-75).

Fin dall'inizio del secolo scorso, soprattutto in Italia, si erano delineati tre compiti principali propri della filosofia del diritto, che Giorgio Del Vecchio aveva contribuito a consolidare e divulgare: il compito *fenomenologico* riguardante l'evoluzione del diritto nella società, quello *ontologico* relativo al concetto di diritto e quello *deontologico* rivolto al dover essere del diritto. A questi si era poi aggiunto, a opera della scuola analitica del diritto, il compito *metodologico*, che affrontava i temi dell'epistemologia giuridica. Nei confronti di questa tradizione di ricerca l'atteggiamento proprio della *filosofia del diritto ristretta* è stato quello di mostrare che il compito fenomenologico è stato assorbito dagli studi di *sociologia del diritto*, quello ontologico dagli studi di *teoria generale del diritto* e che, pertanto, restano come propri della filosofia del diritto gli altri due. Invece la *filosofia del diritto comprensiva* considera come suo obiettivo principale la ricerca intorno alla natura del diritto e l'intende in modo ben più ampio di quello tradizionalmente legato al compito *ontologico*, sì da chiamare in causa anche le ricerche proprie degli altri ambiti. Il fatto è che gli studi di filosofia del diritto richiedono competenze interdisciplinari, coinvolgendo al contempo quelle del filosofo, del giurista, del sociologo, del logico, del politologo e dello storico. In tale contesto si può affermare che la dottrina dei tre (o quattro) compiti della filosofia del diritto è nella sostanza, tramontata, pur conservando ancora qualche utilità orientativa.

Se si vuole tracciare oggi una nuova mappa che aiuti a orientarsi negli studi di filosofia del diritto della seconda metà del Novecento, bisognerebbe almeno distinguere due tipi di ricerche: il primo di tipo descrittivo o teorico volto a indagare il diritto com'è e a esplorarne la natura; il secondo di tipo normativo o pratico interessato al diritto come deve essere e alla valutazione critica del diritto positivo. Nonostante la diversità degli indirizzi di filosofia del diritto, si può registrare un accordo nel tenere separate, o almeno distinte, queste due forme d'indagine. Solo negli ultimi due decenni sono tanto aumentate le voci di dissenso nei confronti di questa scissione tra la teoria e la pratica da rendere obsoleta questa stessa mappa orientativa. Ma, per rendersi conto delle ragioni, bisogna gettare su di essa almeno uno sguardo più da vicino.

L'approccio descrittivo o teorico si è sviluppato lungo due direttive in aperto contrasto fra loro: quella metafisica e quella scientifica. Si tratta di un conflitto squisitamente filosofico che si riflette sul modo di affrontare il problema della natura del diritto e sulla portata dei concetti che lo riguardano. Dobbiamo riconoscere che i dibattiti su questo piano già presupponevano una scelta di campo e spesso si risolvevano nel tipico dialogo fra sordi.

L'approccio metafisico, a sua volta, si diramava in due direzioni sulla base della distinzione della considerazione del diritto *ex parte obiecti* o *ex parte subiecti*. Un esempio della prima si può trovare nel pensiero di Del Vecchio, che, basandosi sulla distinzione kantiana tra il *quid iuris* e il *quid ius*, assegna alla filosofia il compito di definire l'universale logico del diritto che contiene gli elementi comuni a tutti i possibili sistemi giuridici. A quest'ottica è stato obiettato, sempre all'interno della prospettiva metafisica, che essa conduce a una considerazione eccessivamente oggettualistica del diritto e che trascura di ricercarne le radici nell'essere stesso del soggetto umano, nella sua attività e nelle relazioni coesistenziali. Il diritto si presenta, così, come una modalità del vivere umano e come una forma di vita relazionale (Giuseppe Capograssi, Sergio Cotta, Enrico Opocher). In ogni caso, è evidente la compatibilità delle due direzioni interne alla stessa prospettiva metafisica.

Anche l'approccio scientifico si è diramato lungo due direttive in qualche modo anch'esse riconducibili alla distinzione oggetto/sogget-

to. Per le concezioni empiriste il diritto è un *fatto* al pari degli altri fenomeni sociali e, quindi, deve essere studiato come un oggetto empirico. Tuttavia non c'è accordo su quali siano i fatti che identificano il diritto positivo (e già questo disaccordo è indicativo dell'insufficienza dell'appello a criteri empirici): secondo alcuni ci si deve rivolgere ai comandi dell'autorità sovrana intesi come fatti storici (imperativismo); altri, invece, additano i comportamenti dei cittadini e/o degli organi pubblici accompagnati da determinati atteggiamenti psicologici in cui prende forma la rappresentazione del dover essere giuridico (realismo giuridico). Comunque sia, è ben comprensibile l'attrazione che la concezione del diritto come fatto esercita sul positivismo giuridico nella misura in cui esso intenda ricollegarsi in qualche modo al positivismo filosofico. Tuttavia, si può essere giuspositivisti senza essere in senso filosofico positivisti, com'è dimostrato, tra l'altro, dalla teoria di Kelsen per cui il diritto ha la natura di un dover essere, anche se di un genere particolare (cioè privo del riferimento a valori o a contenuti valorativi), e quindi è irriducibile a un fatto empirico.

Le concezioni analitiche hanno sviluppato l'altra direzione di ricerca interna all'approccio scientifico. Questa volta l'oggetto è il linguaggio giuridico, che è identificato sulla base dei soggetti che lo usano (legislatore, giudice, giurista). La filosofia del diritto è concepita come *metagiurisprudenza* descrittiva in quanto è una riflessione critica sul linguaggio-oggetto, che contribuisce a ordinare e a rigorizzare. In quest'ottica ha operato in Italia la scuola analitica del diritto promossa da Norberto Bobbio e sviluppata, tra gli altri, dagli studi di Uberto ScarPELLI e di Giovanni Tarello. Ma ben presto si nota che in realtà il teorico del diritto, sotto una veste descrittiva, *prescrive* come dovrebbe essere la scienza giuridica o quale dovrebbe essere l'opera argomentativa del giudice. Di conseguenza, bisogna ammettere che la filosofia del diritto – comunque venga concepita – implica una presa di posizione nei confronti dei valori fondamentali del diritto e della sua funzione nella società.

Anche le ricerche di tipo normativo, interessate al dover essere del diritto, possono essere distinte in due direttive principali ispirate l'una a una metaetica cognitivista e l'altra a una metaetica non-cognitivista. Gli esiti dell'una e dell'altra sono ben diversi, poiché

l'ammissione di una portata cognitiva dei giudizi di valore permette di difendere una teoria oggettivistica dell'etica e, conseguentemente, una qualche forma di diritto naturale. In tal modo si evidenzia anche il punto focale della controversia fra giusnaturalisti e giuspositivisti, che non è certamente quello dell'esistenza di un fantomatico ordinamento giuridico naturale al di sopra o al di là di quello positivo, ma quello dell'oggettività e universalità dei giudizi di valore interni al diritto positivo stesso. Di conseguenza il piano del dibattito è ora squisitamente filosofico ed etico e non già meramente «prudenziale», come tenderebbero a ritenere i giuristi per cui la ragionevolezza non sempre è chiaramente distinguibile dal compromesso, che favorisce una pacifica convivenza specie nelle società pluralistiche. Mentre i giusnaturalisti contemporanei (p. es. John Finnis), facendo leva anche sulla problematica attuale dei diritti umani, sostengono la possibilità di fondare su basi razionali una lista essenziale di valori fondamentali, i non-cognitivisti affrontano questo compito normativo andando alla caccia delle ideologie nascoste sotto le teorie giuridiche e politiche per smascherarle.

Una posizione intermedia è coltivata particolarmente nella letteratura anglosassone, che, sulla scia di Hart, rigetta una spiegazione meramente fattuale (o predittiva) della normatività del diritto, valorizzando le ragioni che, da una parte, fondano l'autorità del diritto, e, dall'altra, proprio per questo escludono nel diritto il ricorso a considerazioni morali (Josef Raz). Si consolida, così, una filosofia del diritto basata sul *convenzionalismo*, cioè sulla fondazione dell'obbligo giuridico nell'accettazione delle regole da parte dei consociati. Tuttavia, anche il convenzionalismo deve misurarsi con il problema della presenza nel diritto di valori morali sostanziali, che non si fondano sul fatto di essere accettati, ma che al contrario rendono la stessa accettazione come dovuta (Ronald Dworkin). Questo dibattito interno al convenzionalismo è tuttora in corso e ha già prodotto molteplici (e forse eccessivamente sofisticate) versioni di esso.

L'esito di questi percorsi della filosofia del diritto contemporanea è stato quello di consolidare l'idea che il diritto è in realtà una pratica sociale, cioè un insieme di azioni intersoggettive giustificate da ragioni proprie e volte a realizzare valori specifici, tra cui in primo luogo

quello della giustizia. Mentre l'approccio metafisico e quello scientifico cercano la differenza specifica del diritto in caratteristiche oggettuali (il diritto come rapporto, come istituzione, come norma, come sanzione ecc.), quello pratico guarda al diritto nel suo farsi, tiene conto dell'atteggiamento dei suoi operatori e dei suoi utenti e ammette che lo stesso osservatore nel descriverlo non possa che formulare giudizi di rilevanza o di valore. Questa svolta si collega in qualche modo al movimento di «riabilitazione della filosofia pratica» e rende la filosofia del diritto contemporanea (specie quella europea) particolarmente sensibile al neoaristotelismo, al kantismo e all'ermeneutica di Gadamer. In quest'ottica è impossibile separare la ricerca del diritto com'è da quella del diritto come deve essere ed è proprio questo il punto di discriminazione tra gli orientamenti della filosofia del diritto più recente.

Le vicende della filosofia del diritto non si fermano a questo punto, perché bisogna anche segnalare l'influsso esercitato dal postmodernismo, dal suo rigetto di categorie concettuali comprensive e unitarie, dalle sue istanze di destrutturazione degli ambiti tradizionali di ricerca per circoscrivere problematiche specifiche, che però pretendono di sostituire le spiegazioni tradizionali. Si tratta di movimenti di pensiero fioriti soprattutto in terra americana. Così l'analisi economica del diritto intende ricondurre i discorsi giuridici a discorsi sull'economia; il *Critical Legal Studies* ritiene che essi sono spiegabili come discorsi ideologici fondati sulle relazioni di potere; la teoria giuridica femminista li riconduce a discorsi sul genere; la teoria della differenza razziale li intende come un discorso razzialmente connotato; gli studi su *diritto e letteratura* esplorano la dimensione estetica del diritto e il suo carattere narrativo. Mentre, da una parte, il dato comune è la crisi di fondamenti universali epistemologici ed etici del diritto, dall'altra parte ciò dimostra ancora una volta l'ineliminabile funzione di una filosofia del diritto intesa in senso ampio, cioè aperta ai problemi sociali, politici ed etici che il diritto va via via intercettando nel tempo e nella storia.

In conclusione, nonostante la varietà dei modi di praticare la filosofia del diritto, il suo carattere «filosofico» resta pur sempre legato alle due questioni centrali che non può esimersi di affrontare: quella di un fondamento non-positivo del diritto positivo e quella del rapporto

tra diritto e giustizia. Su entrambi questi temi la discussione è per definizione infinita.

F. Viola

BIBL.: per il punto I: si vedano G. SOLARI, *Lezioni di filosofia del diritto*, Torino s.d.; F.J. STAHL, *Geschichte der Rechtsphilosophie*, Heidelberg 1856; G. DEL VECCIO, *Lezioni di filosofia del diritto*, Milano 1962¹¹; L. RE-CASÉNS SICHES, *Panorama del pensamiento jurídico en el siglo XX*, Mexico 1963; M. VILLEY, *La formation de la pensée juridique moderne*, Paris 1975, tr. it. a cura di F. D'Agostino, *La formazione del pensiero giuridico moderno*, Milano 1985; G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, vol. I, Bologna 1976; H.J. BERMAN, *Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition*, Cambridge (Massachusetts) 1983, tr. it. di E. Vianello, *Diritto e rivoluzione: le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna 1998; J. MARITAIN, *La loi naturelle ou loi non écrite*, Fribourg 1986, tr. it. a cura di F. Viola, *Nove lezioni sulla legge naturale*, Milano 1985; N. BOBBIO, *Il positivismo giuridico*, nuova ed. Torino 1996 (1961); K. HAAKONSEN, *Natural Law and Moral Philosophy*, Cambridge 1996; B. TIERNEY, *The Idea of Natural Rights. Studies on Natural Rights, Natural Law and Church Law 1150-1625*, Atlanta 1997, tr. it. di V. Ottonelli, *L'idea dei diritti naturali*, Bologna 2002; G. FASSÒ, *La legge della ragione*, rist. Milano 1999; G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, nuova ed. Roma-Bari 2001.

Per il punto II: N. BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, Torino 1950; U. SCARPELLI (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano 1976; N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano 1977³; L. LOMBARDI VALLAURI, *Corso di filosofia del diritto*, Padova 1981; A. KAUFMANN - W. HASSEMER (a cura di), *Einführung in die Rechtstheorie und Rechtsphilosophie der Gegenwart*, Heidelberg 1989⁵; S. COTTA, *Il diritto nell'esistenza*, Milano 1991²; B. MONTANARI (a cura di), *Filosofia del diritto: identità scientifica e didattica, oggi*, «Atti del seminario di studio, 8-10 maggio 1992», Milano 1994; G. MINDA, *Postmodern Legal Movements. Law and Jurisprudence at Century's End*, New York 1995, tr. it. di C. Colli, *Teorie postmoderne del diritto*, Bologna 2001; A. KAUFMANN, *Rechtsphilosophie*, München 1997²; U. SCARPELLI, *Cos'è il positivismo giuridico*, Napoli 1997 (Milano 1965); G. ZANETTI (a cura di), *Filosofi contemporanei del diritto*, Milano 1999; F. D'AGOSTINO, *Filosofia del diritto*, Torino 2000³; J. COLEMAN - S. SHAPIRO (a cura di), *The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law*, Oxford 2002; F. VIOLA - G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma-Bari 2004⁵.

► COGNITIVISMO; CONVENZIONE; DECONSTRUTTIVISMO; DIRITTI UMANI; DIRITTO; DIRITTO CANONICO; DIRITTO LIBERO, SCUOLA DEL; DIRITTO, SCUOLA STORICA DEL; DIRITTO, TEORIA GENERALE DEL;

EPISTEMOLOGIA GIURIDICA; ERMENEUTICA; FEMINISMO; GIURIDICA, DOGMATICA; GIURIDICA, SCIENZA; GIUSNATURALISMO; GIUSPOSITIVISMO; GIUSTIZIA; IMPERATIVISMO; KANTISMO; METAETICA; NEOARISTOTELISMO; NON-COGNITIVISMO; POSTMODERNO; RAGIONE PUBBLICA; RAGIONEVOLE; RAZZA; REALISMO GIURIDICO; SOCIOLOGIA DEL DIRITTO.

Opere e Autori

- Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milano 1977³, p. 37: Bobbio, Norberto
- del 1821, tr. it. a cura di G. Marini, *Lineamenti di filosofia del diritto*, Milano 2004: Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
- del 1841-45: Rosmini-Serbati, Antonio
- Griechisches Rechtsdenken, Frankfurt am Main 1970: Wolf, Erik
- De Legibus: Cicerone, Marco Tullio
- appartenente al Corpus iuris civilis: Giustiniano
- Qu'est-ce que la philosophie antique?, Paris 1995, tr. it. di E. Giovannelli, *Che cos'è la filosofia antica?*, Torino 1998, p. 21: HADOT Pierre
- De iure naturae et gentium (1672): Pufendorf, Samuel von
- Lehrbuch des Naturrechts als einer Philosophie des positiven Rechts, Berlin 1798: HUGO, Gustav
- Lectures on Jurisprudence or The Philosophy of Positive Law, London 1863, postumo: AUSTIN, John
- The Nature of Legal Philosophy, in «Associations. Journal for Legal and Social Theory», 7, 2003, 1, pp. 63-75: ALEXY, Robert

Autori

- + ALEXY, Robert
- + AUSTIN, John
- + Bobbio, Norberto
- + CAPOGRASSI, Giuseppe
- + Cicerone, Marco Tullio
- + Cotta, Sergio

- + Croce, Benedetto
- + DEL VECCHIO, Giorgio
- + Dworkin, Ronald Myles
- + FINNIS, John Mitchell
- + Gadamer, Hans-Georg
- + Gentile, Giovanni
- + Giustiniano
- + Groot, Huig de
- + Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
- + HUGO, Gustav
- + Kelsen, Hans
- + Luther, Martin
- + Marx, Karl
- + Pufendorf, Samuel von
- + Raz, Josef
- + Rosmini-Serbatì, Antonio
- + Scarpelli, Uberto
- + ULPIANO
- + Weber, Alfred

Parole

Caratteri

27889

